



Bruxelles, 28.8.2020
COM(2020) 436 final

2020/0208 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

In conformità del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca (PCP), lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive deve consentire di ricostituire e mantenere le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (*maximum sustainable yield*, MSY). Uno strumento importante in tale ambito è rappresentato dalla fissazione annuale delle possibilità di pesca sotto forma di totali ammissibili di catture (TAC) e contingenti.

Il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano di gestione pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock (il "piano pluriennale"), specifica inoltre i valori di mortalità per pesca espressi sotto forma di intervalli che sono utilizzati nella presente proposta al fine di realizzare gli obiettivi della PCP e in particolare di conseguire e mantenere l'MSY.

Scopo della presente proposta è stabilire, per il 2021, le possibilità di pesca degli Stati membri per gli stock ittici di maggiore importanza commerciale del Mar Baltico. Al fine di semplificare e chiarire le decisioni relative ai TAC e ai contingenti annuali, a partire dal 2006 le possibilità di pesca nel Mar Baltico sono fissate mediante un regolamento distinto.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta fissa i contingenti a livelli coerenti con gli obiettivi del regolamento (UE) n. 1380/2013.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Le misure proposte sono coerenti con gli obiettivi e le norme della PCP e con la politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del TFUE. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi illustrati di seguito.

La PCP è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, il Consiglio adotta misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca.

Il regolamento del Consiglio in questione assegna le possibilità di pesca agli Stati membri. Conformemente all'articolo 16, paragrafi 6 e 7, e all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri sono liberi di ripartire tali possibilità di pesca tra le regioni o gli operatori secondo i criteri stabiliti dai suddetti articoli. Gli Stati membri godono dunque di

un ampio margine di manovra sulle decisioni relative al modello socioeconomico che sceglieranno di adottare per sfruttare le possibilità di pesca loro assegnate.

La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri. Il presente regolamento specifico è adottato ogni anno dal Consiglio e i mezzi pubblici e privati per garantirne l'applicazione sono già stati predisposti.

- **Scelta dello strumento**

Atto giuridico proposto: regolamento.

Si tratta di una proposta di gestione della pesca basata sull'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Il Consiglio consultivo per il Mar Baltico è stato consultato sulla base della comunicazione della Commissione relativa alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2021 nell'ambito della politica comune della pesca (COM(2020) 248 final). La base scientifica della proposta è stata fornita dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM). I pareri preliminari espressi da vari portatori di interessi con riguardo a tutti gli stock ittici in questione sono stati esaminati e presi in considerazione per quanto possibile nell'elaborazione della proposta, nella misura in cui non erano in contrasto con le politiche esistenti e non comportavano un deterioramento dello stato delle risorse vulnerabili.

I pareri scientifici sui limiti di cattura e sullo stato degli stock sono stati discussi anche con gli Stati membri nell'ambito del forum regionale BALTFISH nel giugno 2020.

- **Ricorso al parere di esperti**

L'organizzazione scientifica consultata è stata il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM).

Ogni anno l'Unione europea chiede al CIEM pareri scientifici su importanti stock ittici. I pareri ricevuti vertono su tutti gli stock del Mar Baltico e sono proposti TAC per quelli di maggiore interesse commerciale (<http://www.ices.dk/advice/Pages/Latest-Advice.aspx>).

- **Valutazione d'impatto**

La proposta rientra in una strategia più ampia volta ad adeguare e a mantenere lo sforzo di pesca a livelli sostenibili a lungo termine. Tale approccio dovrebbe consentire una stabilizzazione della pressione di pesca, un aumento dei contingenti e, dunque, un incremento del reddito per i pescatori e le loro famiglie. L'aumento degli sbarchi dovrebbe risultare vantaggioso per l'industria ittica, i consumatori e i settori della trasformazione e della vendita al dettaglio, così come per il resto dell'indotto connesso alla pesca commerciale e alla pesca ricreativa.

Le decisioni adottate negli scorsi anni in merito alle possibilità di pesca nel Mar Baltico hanno consentito fino al 2019 di allineare la mortalità per pesca degli stock oggetto di pareri MSY agli intervalli di valori MSY al momento della fissazione del TAC per tutti gli stock tranne l'aringa del Baltico occidentale, di ricostituire gli stock e di riequilibrare la capacità e le possibilità di pesca. Purtroppo il merluzzo bianco del Baltico orientale è stato sottoposto a forti pressioni nel 2019 e il CIEM prevede che con ogni probabilità le condizioni dello stock resteranno critiche negli anni a venire. Occorrono pertanto ulteriori progressi per ricostituire tutti gli stock, alcuni dei quali non raggiungono ancora i limiti di sicurezza della biomassa, e per allinearli all'MSY.

Secondo i migliori e più recenti pareri scientifici disponibili, la biomassa di due stock (aringa del Baltico centrale e merluzzo bianco del Baltico occidentale) non raggiunge livelli sani, mentre per altri due stock (aringa del Baltico occidentale e merluzzo bianco del Baltico orientale) è addirittura al di sotto dei limiti biologici di sicurezza. Oltre al merluzzo bianco del Baltico orientale, altri tre stock (aringa del Golfo di Botnia e due stock di salmone) sono stati oggetto di pareri precauzionali. Due stock (spratto e aringa nel Golfo di Riga) sono oggetto di pareri MSY e si attestano a livelli sani. La passera di mare consta di due stock: per uno di essi è stato formulato un parere MSY e per l'altro un parere precauzionale.

Alla luce di quanto precede, la proposta della Commissione ridurrebbe le possibilità di pesca del 50 % per l'aringa del Baltico occidentale, del 70 % per il merluzzo bianco del Baltico orientale, dell'11 % per il merluzzo bianco del Baltico occidentale, del 36 % per l'aringa del Baltico centrale e del 10 % per il salmone nel Golfo di Finlandia. Aumenterebbe invece le possibilità di pesca del 15 % per l'aringa del Golfo di Riga e del 9 % per il salmone nel bacino principale e rinnoverebbe quelle per l'aringa nel Golfo di Botnia, lo spratto e la passera di mare.

L'impatto economico delle proposte per il 2021 consiste quindi in una riduzione delle flotte di tutti gli Stati membri. Nel complesso, la proposta della Commissione comporta un volume di possibilità di pesca di circa 425 000 tonnellate nel Mar Baltico, con una flessione dell'11,3 % rispetto al 2020.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La proposta resta flessibile nell'applicazione dei meccanismi di scambio di contingenti già introdotti nei regolamenti degli anni precedenti relativi alle possibilità di pesca nel Mar Baltico. Non sono proposti nuovi elementi o nuove procedure amministrative per le autorità pubbliche (dell'UE o nazionali) che potrebbero comportare un aumento degli oneri amministrativi.

La proposta riguarda un regolamento annuale per il 2021 e non comprende pertanto una clausola di revisione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Il controllo dell'utilizzo delle possibilità di pesca sotto forma di TAC e contingenti è stato istituito dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta stabilisce per il 2021 le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici per gli Stati membri operanti nel Mar Baltico.

Il regolamento (UE) 2016/1139 che istituisce un piano di gestione pluriennale per il Mar Baltico è entrato in vigore il 20 luglio 2016. Le disposizioni del piano prevedono che le possibilità di pesca siano fissate in conformità degli obiettivi del piano medesimo e rispettino gli intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca forniti nei migliori pareri scientifici disponibili, in particolare del CIEM o di un organismo scientifico indipendente analogo. Per gli stock per i quali sono stati formulati pareri MSY, l'articolo 4, paragrafo 3, del piano pluriennale stabilisce che in linea di principio il TAC debba essere fissato al valore F_{MSY} o al

di sotto di tale valore (il cosiddetto "intervallo F_{MSY} inferiore"), fermo restando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del medesimo piano il TAC può essere sempre fissato anche al di sotto degli intervalli F_{MSY} . Per gli stock sani il TAC può essere fissato al di sopra del valore F_{MSY} (il cosiddetto "intervallo F_{MSY} superiore") alle condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 5, del piano pluriennale. Per gli stock con biomassa inferiore a valori sani (" $B_{trigger}$ "), l'articolo 5, paragrafo 1, del piano pluriennale impone di adottare misure correttive adeguate per assicurare un rapido ritorno a livelli sani e prevede in particolare la fissazione di un TAC ridotto al di sotto dell'intervallo F_{MSY} superiore, tenendo conto del calo della biomassa. Se la biomassa dello stock è inferiore ai limiti biologici di sicurezza (" B_{lim} "), a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del piano pluriennale devono essere adottate ulteriori misure correttive. Conformemente al regolamento di base della PCP, le possibilità di pesca per gli stock che hanno ricevuto pareri precauzionali devono essere fissate in modo da garantire almeno un livello comparabile di conservazione. Il considerando 8 del regolamento di base indica infine che le decisioni gestionali relative al rendimento massimo sostenibile nella pesca multispecifica dovrebbero tenere conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock contemporaneamente in un'attività di pesca multispecifica, rispettando il rendimento massimo sostenibile, in particolare nei casi in cui le perizie scientifiche indichino che è estremamente difficile evitare il fenomeno delle "choke species" (specie la cui cattura è rigorosamente limitata) aumentando la selettività degli attrezzi da pesca impiegati.

Le possibilità di pesca sono proposte in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1 (che fa riferimento al principio della stabilità relativa) e paragrafo 4 (che fa riferimento agli obiettivi della politica comune della pesca e alle disposizioni previste nei piani pluriennali), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Ove del caso, al fine di determinare i contingenti UE per gli stock condivisi con la Federazione russa, i rispettivi quantitativi di tali stock sono stati detratti dai TAC consigliati dal CIEM. I TAC e i contingenti assegnati agli Stati membri sono indicati nell'allegato del regolamento.

Per quanto concerne l'aringa del Baltico occidentale, secondo le stime del CIEM le dimensioni dello stock sono ancora inferiori al valore limite di riferimento per la biomassa riproduttiva al di sotto del quale la capacità riproduttiva rischia di essere ridotta (B_{lim}). Tenuto conto dell'ulteriore calo della biomassa stimata, che è scesa ad appena il 48 % del valore minimo di riferimento B_{lim} , la Commissione, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 4, paragrafo 4, del piano pluriennale, propone di fissare il TAC a un livello inferiore agli intervalli F_{MSY} . La Commissione propone di utilizzare il valore dell'intervallo più basso e di ridurlo ulteriormente come misura correttiva. Ne risulterebbe un TAC di 1 575 tonnellate (-50 %).

Per il merluzzo bianco del Baltico orientale, dopo diversi anni l'anno scorso il CIEM è stato nuovamente in grado di effettuare una valutazione analitica. Non ha tuttavia potuto determinare gli intervalli di valori di mortalità per pesca corrispondenti all'MSY e ha pertanto formulato pareri precauzionali. Il CIEM ritiene altresì che le dimensioni dello stock siano inferiori al limite biologico di sicurezza (B_{lim}) e che resteranno al di sotto del B_{lim} nel medio termine anche senza alcuna attività di pesca. Il CIEM stima che la biomassa sia calata ulteriormente dall'anno scorso e ha reiterato per il 2021 la raccomandazione di non effettuare catture. Tuttavia, come l'anno scorso, azzerare il TAC metterebbe in grave difficoltà la maggior parte delle attività di pesca nel Mar Baltico. A maggio 2020 il CIEM ha fornito un parere aggiornato sui livelli di catture accessorie di merluzzo bianco nell'ambito di altre attività di pesca. Adottando un approccio analogo a quello dello scorso anno, la Commissione propone pertanto di fissare un TAC limitato alle catture accessorie inevitabili in altre attività di pesca, tranne per la pesca a scopo puramente scientifico. Sulla base dei pareri scientifici la

Commissione propone di fissare le possibilità di pesca a un livello che corrisponda a catture accessorie dell'ordine del 20 %. Inoltre, considerato lo stato dello stock del merluzzo bianco del Baltico orientale e il parere del CIEM secondo cui la chiusura della pesca nel periodo della riproduzione può arrecare allo stock benefici aggiuntivi che non possono essere conseguiti dal solo TAC (ad esempio l'aumento del reclutamento grazie a una riproduzione indisturbata), la Commissione propone di mantenere l'attuale chiusura estiva della pesca nel periodo della riproduzione, tranne per la pesca a scopo puramente scientifico e per alcune attività di pesca costiera su piccola scala con attrezzi fissi. Infine, la Commissione propone di mantenere il divieto di pesca ricreativa nelle sottodivisioni 25 e 26, dal momento che i quantitativi catturati sarebbero significativi rispetto al totale ammissibile di catture accessorie.

Per quanto riguarda il merluzzo bianco del Baltico occidentale, l'anno scorso il CIEM ha indicato che la situazione dello stock era precaria e nuovamente in via di deterioramento. Le possibilità di pesca sono pertanto state fissate nell'intervallo F_{MSY} inferiore ed è stata ripristinata una chiusura invernale prolungata e ampliata della pesca nel periodo della riproduzione per le sottodivisioni 22 e 23 (tranne per la pesca a scopo puramente scientifico e per alcune attività di pesca costiera su piccola scala con attrezzi fissi), in quanto il CIEM reputa che tali chiusure possano arrecare benefici aggiuntivi che non possono essere conseguiti dal solo TAC. Siccome la pesca ricreativa contribuisce in modo sostanziale alla mortalità per pesca, il limite di catture per la pesca ricreativa è stato ridotto nella stessa misura del TAC. Infine, tenuto conto del fatto che il merluzzo bianco del Baltico orientale e il merluzzo bianco del Baltico occidentale si mescolano nella sottodivisione 24 e a seguito delle misure di emergenza adottate nel 2019, la pesca diretta del merluzzo bianco è stata vietata e sono state autorizzate soltanto le catture accessorie inevitabili oltre le sei miglia nautiche dalla costa nella sottodivisione 24, tranne per la pesca a scopo puramente scientifico e per alcune attività di pesca costiera su piccola scala con attrezzi fissi. Inoltre, per stabilire condizioni di parità rispetto alla zona di gestione del merluzzo bianco del Baltico orientale, la pesca ricreativa oltre le sei miglia nautiche dalla costa è stata vietata nella sottodivisione 24, in quanto in tali aree è presente prevalentemente il merluzzo bianco del Baltico orientale, ed è stata introdotta una chiusura estiva della pesca nel periodo della riproduzione dal 1° giugno al 31 luglio, tranne per la pesca a scopo puramente scientifico e per alcune attività di pesca costiera su piccola scala con attrezzi fissi. A dispetto delle previsioni positive dello scorso anno, la biomassa dello stock è rimasta al di sotto di livelli sani ($B_{trigger}$). Per il 2021 la Commissione propone pertanto di mantenere invariate le misure di accompagnamento, allineando al contempo il periodo di chiusura nella sottodivisione 24 con quello nelle sottodivisioni 25-26 (dal 1° maggio al 31 agosto), e di fissare le possibilità di pesca al valore inferiore (F_{lower}), aggiungendo i quantitativi per le catture accessorie di merluzzo bianco nella sottodivisione 24 forniti dal CIEM che corrispondono a un livello di catture accessorie del 20 %, tranne per le attività di pesca costiera su piccola scala con attrezzi fissi, per le quali si aggiunge il 100 % dal momento che non sono soggette a limitazione delle catture accessorie.

Dalle stime del CIEM risulta che la biomassa dell'aringa del Baltico centrale è scesa al di sotto di livelli sani ($B_{trigger}$). La Commissione, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del piano pluriennale, propone quindi di fissare le possibilità di pesca al di sotto dell'intervallo F_{MSY} superiore. Il CIEM stima che con questo livello di mortalità per pesca la biomassa dovrebbe tornare a livelli sani già nel 2021.

I TAC proposti per l'aringa nel Golfo di Riga e lo spratto corrispondono all'intervallo di valori di mortalità per pesca dell'MSY di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1139. Poiché lo spratto continua a poter contare su una sola classe di età buona, la biomassa stimata è stata rivista al ribasso ed è diminuita. L'ultima classe di età 2019, che secondo le stime è superiore alla media, dovrebbe pertanto essere preservata per gli anni a

venire. È inoltre opportuno prendere in considerazione le dinamiche interspecie, in quanto lo spratto è catturato in un'attività di pesca multispecifica con l'aringa, il cui TAC deve essere notevolmente ridotto in applicazione del piano pluriennale. Date le circostanze e per evitare il rischio di aggravare future riduzioni, la Commissione propone di non aumentare il TAC e riconfermare quello attuale.

Il TAC per la passera di mare corrisponde a una combinazione del parere MSY per le sottodivisioni 21-23 e dell'approccio CIEM concernente gli stock per cui si dispone di dati limitati per le sottodivisioni 24-32. La Commissione propone la riconferma del TAC alla luce delle dinamiche interspecie. Propone altresì di ridurre le possibilità di pesca del merluzzo bianco, che è una cattura accessoria inevitabile nella pesca della passera di mare.

La fissazione dei TAC per il salmone nel bacino principale, per il salmone del Golfo di Finlandia e per l'aringa del Golfo di Botnia è effettuata secondo l'approccio sviluppato dal CIEM per gli stock per i quali si dispone di dati limitati. La Commissione propone di fissare le possibilità di pesca secondo i quantitativi consigliati dal CIEM. Per quanto riguarda il salmone del bacino principale, Finlandia ed Estonia hanno chiesto che la flessibilità all'interno della zona introdotta due anni fa sia mantenuta. Dato che la proposta della Commissione prevede l'aumento delle possibilità di pesca nel bacino principale e la riduzione di quelle nel Golfo di Finlandia, la Commissione propone di incrementare la flessibilità all'interno della zona al 25 % e a 500 esemplari.

Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità di cui agli articoli 3 e 4 per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico. A norma dell'articolo 2 di tale regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4, in particolare in base alle relative condizioni biologiche. Recentemente il meccanismo di flessibilità è stato introdotto per tutti gli stock cui si applica l'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Pertanto, per evitare un'eccessiva flessibilità che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive e di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP, è opportuno chiarire che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano soltanto nei casi in cui gli Stati membri non si avvalgono della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili incluse, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e di altri organismi consultivi, nonché eventuali pareri dei consigli consultivi istituiti per le zone geografiche o i settori di competenza pertinenti e le raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri.
- (2) Spetta al Consiglio adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ogni Stato membro la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e in conformità degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (3) L'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce che l'obiettivo della PCP è ottenere il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile (*maximum sustainable yield*, MSY) entro il 2015, ove possibile, e progressivamente al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock.
- (4) A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, i totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero pertanto essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici e garantendo al contempo parità di trattamento ai diversi settori della pesca, nonché in conformità delle opinioni espresse in sede di consultazione dei portatori di interessi.
- (5) Il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio² istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

² Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di

per le attività di pesca che sfruttano tali stock ("il piano"). Il piano è inteso a garantire che lo sfruttamento di risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre l'MSY. A tal fine, i tassi-obiettivo di mortalità per pesca per gli stock interessati, espressi in intervalli di valori, devono essere raggiunti quanto prima e progressivamente entro il 2020. I limiti di cattura applicabili nel 2021 per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico devono pertanto essere stabiliti in linea con gli obiettivi del piano.

- (6) Il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha stabilito che la biomassa dell'aringa del Baltico occidentale nelle sottodivisioni 20-24 era pari soltanto al 48 % del valore limite di riferimento per la biomassa riproduttiva al di sotto del quale la capacità riproduttiva rischia di essere ridotta (B_{lim}). Nel suo parere annuale sugli stock del 29 maggio 2020, il CIEM ha perciò formulato un parere scientifico che sconsiglia le catture. A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1139, devono pertanto essere adottate tutte le misure correttive adeguate per assicurare il rapido ritorno dello stock in questione a livelli al di sopra del livello in grado di produrre l'MSY. La disposizione prevede inoltre che siano adottate ulteriori misure correttive. A tal fine, occorre tener conto del calendario per il raggiungimento degli obiettivi della PCP in generale e del piano in particolare, considerando l'effetto previsto delle misure correttive adottate e attenendosi nel contempo all'obiettivo di conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale, secondo quanto previsto all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Di conseguenza, e conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1139, è opportuno che le possibilità di pesca dell'aringa del Baltico occidentale siano fissate al di sotto dell'intervallo di valori di mortalità per pesca, a un livello che tenga conto della diminuzione della biomassa.
- (7) Per quanto riguarda lo stock del merluzzo bianco del Baltico orientale, dal 2019 il CIEM ha potuto nuovamente basare il suo parere precauzionale su una valutazione più ricca di dati. Secondo le sue stime la biomassa è al di sotto del B_{lim} ed è diminuita ulteriormente dallo scorso anno. Il CIEM ha pertanto reiterato per il 2021 la raccomandazione di non effettuare catture di merluzzo bianco del Baltico orientale. Non è stato tuttavia in grado di determinare gli intervalli dei valori di mortalità per pesca. Come l'anno scorso, se le possibilità di pesca per il merluzzo bianco del Baltico orientale fossero fissate al livello indicato nel parere scientifico, l'obbligo di sbarcare tutte le catture nelle attività di pesca multispecifica in cui vengono effettuate catture accessorie di merluzzo bianco del Baltico orientale darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette specie a contingente limitante (*choke species*). Per raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di proseguire le attività di pesca, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti verificarsi, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di questo stock, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica e rispettare nel contempo il rendimento massimo sostenibile, è opportuno stabilire un TAC specifico per le catture accessorie di merluzzo bianco del Baltico orientale. Le possibilità di pesca devono essere fissate a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1139.
- (8) A maggio 2020 il CIEM ha fornito un parere aggiornato sui livelli di catture accessorie di merluzzo bianco nell'ambito di altre attività di pesca. È opportuno

pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).

fissare le possibilità di pesca tenendo conto di tale parere specifico, tranne per le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica e nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio³. Inoltre, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1139, si devono adottare ulteriori misure correttive per assicurare il rapido ritorno dello stock a livelli al di sopra del livello in grado di produrre l'MSY. Poiché i pareri scientifici indicano che in particolare le chiusure della pesca nel periodo della riproduzione possono arrecare benefici aggiuntivi che non possono essere conseguiti dal solo TAC, come un aumento del reclutamento grazie a una riproduzione indisturbata, è opportuno mantenere l'attuale chiusura estiva della pesca nel periodo della riproduzione. I pareri scientifici indicano altresì che l'importanza relativa della pesca ricreativa del merluzzo bianco del Baltico orientale dipende dal livello del TAC. Dato il TAC molto ridotto, i quantitativi catturati nell'ambito della pesca ricreativa sono considerati notevoli ed è pertanto opportuno mantenere il divieto di pesca ricreativa del merluzzo bianco nelle sottodivisioni 25-26 in cui il merluzzo bianco del Baltico orientale è più abbondante.

- (9) Per quanto concerne il merluzzo bianco del Baltico occidentale, il CIEM ha rivisto al ribasso le stime relative alla biomassa e reputa che lo stock non sia tornato al di sopra del valore di riferimento della biomassa riproduttiva al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate ($B_{trigger}$). È pertanto opportuno mantenere le misure di accompagnamento introdotte per il 2020 e fissare le possibilità di pesca a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1139, tenendo conto al contempo del parere del CIEM riguardo ai livelli di catture accessorie di merluzzo bianco nell'ambito di altre attività di pesca nella sottodivisione 24 per garantire la coerenza con l'approccio adottato nella zona di gestione del merluzzo bianco del Baltico orientale. I pareri scientifici indicano inoltre che gli stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale e di merluzzo bianco del Baltico orientale si mescolano nella sottodivisione 24. Al fine di proteggere lo stock di merluzzo bianco del Baltico orientale e di assicurare condizioni di parità con la relativa zona di gestione, è opportuno continuare a limitare l'utilizzo del TAC nella sottodivisione 24 alle catture accessorie di merluzzo bianco, con l'esenzione delle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica e nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241 e delle attività di pesca costiera su piccola scala con attrezzi fissi nelle zone fino a sei miglia nautiche dalla costa in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri, in quanto il merluzzo bianco del Baltico occidentale è predominante in tali zone costiere poco profonde. È inoltre opportuno allineare il periodo di chiusura nella sottodivisione 24 con quello nelle sottodivisioni 25-26 così da garantire un livello equivalente di protezione, in linea con i pareri del CIEM.
- (10) Di conseguenza, e al fine di assicurare condizioni di parità con le sottodivisioni 25-26, è opportuno continuare a vietare la pesca ricreativa del merluzzo bianco nella sottodivisione 24 oltre le sei miglia nautiche dalla costa. Inoltre, poiché i pareri scientifici indicano che la pesca ricreativa contribuisce notevolmente alla mortalità

³ Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

complessiva per pesca dello stock e tenuto conto dello stato dello stock e della riduzione del TAC, è opportuno mantenere il limite giornaliero per pescatore. Ciò fa salvo il principio di stabilità relativa applicabile alle attività di pesca commerciale. Infine, tenuto conto della fragilità dello stock e del fatto che, secondo i pareri scientifici, le chiusure della pesca nel periodo della riproduzione, in particolare, possono arrecare benefici aggiuntivi che non possono essere conseguiti dal solo TAC, come un aumento del reclutamento grazie a una riproduzione indisturbata, è opportuno mantenere la chiusura invernale della pesca nel periodo della riproduzione, tranne per determinate attività di pesca costiera su piccola scala e per la summenzionata ricerca scientifica.

- (11) Dalle stime del CIEM risulta che la biomassa dell'aringa del Baltico centrale ha raggiunto livelli inferiori al valore di riferimento della biomassa riproduttiva dello stock al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate (B_{trigger}). È pertanto opportuno fissare le possibilità di pesca a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1139.
- (12) Stando ai pareri del CIEM il merluzzo bianco è una cattura accessoria della pesca della passera di mare. Inoltre, lo spratto è catturato in un'attività di pesca multispecifica con l'aringa ed è una preda del merluzzo bianco. È opportuno tenere conto di tali dinamiche interspecie per fissare le possibilità di pesca per la passera di mare e lo spratto.
- (13) Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca costiera, nel 2019 è stata introdotta per il salmone una flessibilità limitata all'interno della zona dalle sottodivisioni CIEM 22-31 alla sottodivisione CIEM 32. Viste le modifiche delle possibilità di pesca per i due stock in questione, è opportuno aumentare tale flessibilità.
- (14) L'introduzione di un divieto di pesca della trota di mare al di là delle quattro miglia nautiche e di una limitazione delle catture accessorie di trota di mare al 3 % delle catture combinate di trota di mare e salmone ha contribuito notevolmente a una riduzione sostanziale delle dichiarazioni inesatte relative alle catture di salmone, in particolare le catture di salmone dichiarate come catture di trota di mare, che in precedenza erano rilevanti. È pertanto opportuno mantenere tale disposizione affinché il livello di dichiarazioni inesatte resti contenuto.
- (15) L'utilizzo delle possibilità di pesca stabilite dal presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio⁴, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca nonché alla trasmissione alla Commissione dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto opportuno che il presente regolamento specifichi i codici relativi agli sbarchi di stock oggetto del medesimo, che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono tali dati alla Commissione.

⁴ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

- (16) Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio⁵ ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti a TAC precauzionali e a TAC analitici a norma degli articoli 3 e 4. A norma dell'articolo 2 di tale regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock. Più di recente, il meccanismo di flessibilità interannuale è stato introdotto dall'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere le condizioni biologiche degli stock, è opportuno stabilire che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (17) Inoltre, dato che la biomassa dello stock di merluzzo bianco del Baltico orientale è inferiore al B_{lim} e che nel 2021 sono consentite unicamente catture accessorie e attività di pesca a scopo scientifico, gli Stati membri si sono impegnati a non applicare l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per questo stock nel 2021, in modo che le catture nel medesimo anno non superino il TAC fissato.
- (18) In base a nuovi pareri scientifici è opportuno fissare un TAC preliminare per la busbana norvegese nella divisione CIEM 3a e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 per il periodo dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021.
- (19) Al fine di evitare un'interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2021. È tuttavia opportuno che il presente regolamento si applichi alla busbana norvegese nella divisione CIEM 3a e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

⁵ Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2021 e modifica determinate possibilità di pesca in altre acque fissate dal regolamento (UE) 2020/123⁶.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione operanti nel Mar Baltico.
2. Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi viene fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- (1) "sottodivisione": una sottodivisione CIEM del Mar Baltico quale definita nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Consiglio⁷;
- (2) "totale ammissibile di catture" (TAC): il quantitativo di ciascuno stock che può essere catturato nell'arco di un anno;
- (3) "contingente": la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
- (4) "pesca ricreativa": le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi.

⁶ Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).

⁷ Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (rifusione) (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 4

TAC e loro ripartizione

I TAC, i contingenti e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca a norma del presente regolamento non pregiudica:

- (a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- (b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- (c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 o dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- (d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 o i quantitativi trasferiti a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- (e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Gli stock di specie non bersaglio rientranti nei limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 che possono beneficiare della deroga dall'obbligo di imputare le catture al contingente pertinente sono indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 7

Misure in materia di pesca ricreativa per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni 22-26

1. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa non possono essere conservati più di cinque esemplari di merluzzo bianco per pescatore al giorno nelle sottodivisioni 22 e 23 e nella sottodivisione 24 entro sei miglia nautiche misurate dalle linee di base.
2. In deroga al paragrafo 1, nel periodo tra il 1° febbraio e il 31 marzo 2021 non possono essere conservati più di due esemplari di merluzzo bianco per pescatore al giorno nelle

sottodivisioni 22 e 23 e nella sottodivisione 24 entro sei miglia nautiche misurate dalle linee di base.

3. La pesca ricreativa è vietata nella sottodivisione 24 oltre le sei miglia nautiche misurate dalle linee di base e nelle sottodivisioni 25 e 26.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano misure nazionali più rigorose.

Articolo 8

Misure relative alla pesca della trota di mare e del salmone nelle sottodivisioni 22-32

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 ai pescherecci è vietata la pesca della trota di mare al di là delle quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base nelle sottodivisioni 22-32. Nell'ambito della pesca del salmone in queste acque, le catture accessorie di trota di mare non possono superare il 3 % delle catture totali di salmone e di trota di mare detenute a bordo in qualsiasi momento o sbarcate al termine di ciascuna bordata di pesca.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica misure nazionali più rigorose.

Articolo 9

Flessibilità

1. Salvo se diversamente specificato nell'allegato del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.
2. L'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano se lo Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 10

Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi ai quantitativi catturati o sbarcati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Modifiche del regolamento (UE) 2020/123

Nell'allegato IA, la tabella sulle possibilità di pesca relative alla busbana norvegese e alle catture accessorie connesse nella divisione CIEM 3a e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Busbana norvegese e catture accessorie connesse		Zona:	3a; acque dell'Unione delle zone 2a e 4	
	<i>Trisopterus esmarkii</i>			(NOP/2A3A4.)	
Anno	2020		2021		
Danimarca	64 940	(¹)(³)	pm	(¹)(⁶)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	12	(¹)(²)(³)	pm	(¹)(²)(⁶)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Paesi Bassi	48	(¹)(²)(³)	pm	(¹)(²)(⁶)	
Unione	65 000	(¹)(³)	pm	(¹)(⁶)	
Norvegia	14 500	(⁴)	pm	(⁴)	
Isole Fær Øer	5 000	(⁵)	pm	(⁵)	
TAC	Non pertinente		Non pertinente		

(1) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2) Contingente da prelevare solo nelle acque dell'Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.

(3) Il contingente dell'Unione può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020.

(4) Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita.

(5) Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.

(6) Il contingente dell'Unione può essere pescato dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021.

"

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tuttavia, l'articolo 11 si applica dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente